

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 16 del 7 gennaio 2021

Oggetto: Nomina sostituto provvedimento, a norma dell'art. 2, co. 9 bis, Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che, in base al combinato disposto degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si configurano tre distinti istituti giuridici, quali l'Accesso documentale, l'Accesso Civico e l'Accesso Civico generalizzato;

Ricordato che, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, l'Accesso documentale è un istituto che prevede il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

Evidenziato che hanno facoltà di formulare istanza di Accesso agli atti tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e che, per le suddette ragioni, l'istanza deve essere debitamente motivata;

Considerato inoltre che, l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 97/2016, dispone:

«1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente [...]

Dato atto che, in forza del primo comma del sopra richiamato art. 5 del D. Lgs. 33/2013, il Legislatore ha introdotto un secondo istituto giuridico, quale l'Accesso Civico, che consente a chiunque di chiedere all'Ente di pubblicare prontamente quegli atti per i quali, nonostante la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, l'obbligo sia stato disatteso, senza dover motivare l'istanza, stante la diversa natura giuridica dell'istituto Accesso Civico, rispetto all'Accesso Documentale,

Osservato inoltre che, ai sensi del secondo comma del sopra citato art. 5, il D. Lgs. 97/2016 ha introdotto un ulteriore istituto, denominato Accesso Civico generalizzato, che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis";

Evidenziato che, le istanze di Accesso Documentale, Civico o Civico generalizzato, vanno presentate ai soggetti di seguito indicati:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico – ove istituito;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Evidenziato altresì che, il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte deve concludersi nel termine di giorni trenta, salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari;

Richiamato l'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che dispone che l'organo di governo individuato, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia e che, nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione;

Preso atto che l'art. 2, comma 9 ter, della Legge 241/90 e s.m.i., prevede che «*Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento [...] il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*»

Sottolineato che, l'art. 2 bis della Legge 241/90 - introdotto dall'art. 7, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*", al comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per le motivazioni in illustrate in premessa,
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

DELIBERA

1. di nominare sostituto provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 e s.m.i. il dott. Giacomo Sarzo;
2. che – in ottemperanza al dettato normativo - per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione venga pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile in homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter;

Il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Maria Crisarà

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Dott. Giacomo Sarzo